

# COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO



## L'UNITÀ DEI MONARCHICI È GIÀ A PORTATA DI MANO

*Parte II*

*Gli Ordini Dinastici di Casa Savoia  
nei rapporti con l'associazionismo monarchico*

**CENTRO STUDI**  
*4 gennaio 2006*

# L'UNITÀ DEI MONARCHICI È GIÀ A PORTATA DI MANO

## *Parte II – gli Ordini Dinastici di Casa Savoia*

Nel passato, gli Ordini Dinastici di Casa Savoia, fra i più illustri e prestigiosi, si sono sempre limitati al perseguimento dei loro fini statutari, senza partecipare ad attività culturali o istituzionali tese alla protezione o all'instaurazione del trono in Italia. Perché?

Come vedremo, quest'impostazione è perfettamente in linea con la natura degli Ordini e con le loro finalità statutarie.

In primo luogo, va infatti osservato che gli Ordini non sono associazioni, bensì comunità di persone unite dai meriti acquisiti verso la Dinastia e/o la Patria e che il Capo della Casa (il Re quando è regnante) ha ritenuto di premiare con il conferimento di un'onorificenza, motu proprio o dietro suggerimento della Giunta o di un ministro.

Ogni associazione nasce con un proprio fine, che ne giustifica l'esistenza. Gli statuti degli Ordini, invece, non contemplano alcun fine comunitario (è il caso, ad esempio, dell'Ordine Civile di Savoia e dell'Ordine al Merito Civile di Savoia) o, quando lo prevedono (come nel caso dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che prevede precise attività caritatevoli – cfr. nota II), questo non contempla né attività culturali né attività politico-istituzionali. Non si tratta, ovviamente, di una svista, ma di una scelta precisa, che evidenzia la necessità di svolgere tali attività in altri ambiti. Il che non impedisce, naturalmente, la concessione di un eventuale e desiderabile, anche perché prestigioso, patrocinio degli Ordini alle più importanti iniziative culturali monarchiche, così come ad altri eventi di rilievo.

Ma c'è di più. Anche in virtù del loro prestigio storico e morale ed a salvaguardia di questo, è bene evitare un coinvolgimento degli Ordini nelle attività monarchiche.

Inoltre, va da sé che, nel particolare momento storico che viviamo, è senza dubbio necessario evitare qualunque strumentalizzazione tendente a un coinvolgimento personale e diretto della Famiglia Reale nelle responsabilità derivanti dalle iniziative, pur democratiche ed assolutamente legali, tese alla promozione dell'Istituto Monarchico, alla reinstaurazione del trono in Italia o più esattamente, vista la non abdicazione di Re Umberto II, al completamento "de facto" di quel "de jure" che non è mai venuto meno. Ed è evidente che questo risultato si può raggiungere tanto più facilmente quanto meno gli ordini Dinastici sabaudi vengono coinvolti in tali iniziative.

Ma queste non sono le uniche ragioni che evidenziano una netta separazione fra le associazioni monarchiche e gli Ordini Dinastici.

Vi sono anche motivi di carattere legale e morale, che vanno senz'altro presi in debita considerazione, senza trascurare quelli di tipo amministrativo, che, se ben gestiti, mettono al riparo da critiche e dubbi facilmente strumentalizzabili.

### **A) Aspetti legali**

In base alle norme vigenti in Italia, e agli usi o alle consuetudini ai quali il nostro sistema giuridico assegna rilevanza normativa, è di tutta evidenza il fatto che nessun dirigente degli Ordini, indipendentemente dalla sua posizione, può vantare alcun diritto o autorità su alcuna libera associazione. Non esiste, infatti, alcuna norma, né alcun principio giuridico, generale o speciale, che permettano di vantare una tal predominanza. Si tratta, d'altra parte, d'ambiti completamente diversi e separati.

Alle stesse conclusioni si giunge esaminando gli statuti degli Ordini.

Questo passaggio è necessario perché si potrebbe pensare che l'ipotizzata autorità del dirigente, o del Delegato, possa derivare dalla carica che quest'ultimo riveste nell'ambito degli Ordini. Il ragionamento è semplice: se il dirigente o il Delegato può esercitare una qualsiasi autorità sugli insigniti, allora può stabilirsi una forma di controllo, seppure indiretto, sulle associazioni alle quali aderiscano, magari in posizioni di responsabilità, insigniti negli ODDCS.

Tuttavia, questa tesi non regge per almeno tre ragioni:

- in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, un'eventuale autorità del Delegato sul singolo insignito della sua delegazione di competenza non potrebbe andare al di là dell'ambito dell'Ordine di cui l'individuo è titolare. L'ambito cioè nel quale il Delegato esercita la sua delega. Tant'è vero che nel nostro ordinamento è presente un principio di censura dell'operato di chi, rivestendo posizioni di responsabilità nell'ambito di un'associazione, eserciti le sue funzioni lasciandosi guidare da ragioni diverse da quelle dell'interesse del sodalizio a cui appartiene.
- Per di più, gli statuti degli Ordini non hanno neppure mai previsto, sin dalla loro fondazione, la figura del Delegato né, ovviamente, alcuna autorità del Delegato su alcun insignito. Una prassi, derivante da alcune esigenze di funzionamento degli Ordini ma non prevista da alcuna norma bensì introdotta da persone già insignite, pre-

vede una serie di doveri ai quali il Delegato deve adempiere, per assicurare il buon funzionamento della struttura che gli viene affidata. In altri termini, ogni Delegato ha senza dubbio molti doveri verso il Gran Maestro, ma non può vantare alcuna autorità sugli insigniti. Infatti, anche gli eventuali solleciti indirizzati a questi ultimi affinché si facciano parte diligente ed attiva, ad esempio partecipando alle attività organizzate dalla Delegazione, pur rientrando nei doveri del Delegato, non integrano alcuna fattispecie autoritativa.

- D'altra parte, il fatto che il Capo di Casa Savoia abbia ritenuto di ricompensare alcune persone per i servizi resi alla Dinastia, non attribuisce ovviamente ad alcun Delegato il diritto d'ingerirsi nelle attività svolte dagli insigniti né, analogamente, la facoltà di subordinare al suo assenso lo svolgimento delle loro attività. Di più: anche qualora un insignito assuma comportamenti contrari al buon nome di Casa Savoia o a quello degli Ordini, il Delegato, che ha senza dubbio il dovere di segnalare tale deprecabile comportamento, non può andare al di là di questo, perché il diritto-dovere dell'azione disciplinare (ma non tutti gli statuti degli Ordini ne prevedono una) spetta al Consiglio dell'Ordine e, in ultima analisi, al Gran Maestro. Il quale pure non può muoversi a suo piacimento, essendo comunque soggetto alle norme statutarie. Sono infatti proprio queste ultime a stabilire quali fattispecie siano sanzionabili, quali siano le relative sanzioni e chi deve attivarsi per il relativo procedimento disciplinare.

E' evidente che, al di fuori delle norme statutarie, nulla è permesso a chicchessia.

Per completezza, è bene anche ricordare che, che per consolidata prassi internazionale rispettata da tutte le Case Reali europee, le norme statutarie degli Ordini possono essere modificate solo dal Sovrano regnante (III) oppure in conformità alle norme di legge vigenti in ciascun paese.

### ***B) Aspetti morali***

Posto che l'anzianità non fa grado, cioè non si traduce, come non si è mai di per sé stessa tradotta, in superiorità gerarchico-funzionale, non v'è alcun elemento che giustifichi una qualsiasi predominanza morale dei Delegati degli Ordini.

- Sarebbe infatti assurdo sostenere che la dignità storica e morale degli Ordini, che ovviamente nessuno mette in discussione, comporti di per sé il diritto di supervisionare o coordinare le attività di persone singole o di sodalizi diversi, liberamente e legalmente costituiti e che, in base ad ogni più elementare principio di giustizia, hanno diritto d'agire in piena autonomia, soprattutto relativamente ad attività che, di fatto, gli Ordini non svolgono.
- Il fatto poi che sia auspicabile un effettivo coordinamento delle attività degli Ordini con quelle delle associazioni monarchiche non porta a diversa conclusione. Qui, infatti, siamo su un piano diverso, eminentemente pratico. Il coordinamento andrebbe previamente concordato sulla base delle rispettive vocazioni statutarie e strutture organizzative, delle attività effettivamente svolte, dell'esperienza acquisita, delle potenzialità operative e via di questo passo. Il solo prestigio, infatti, non basta: per quanto indiscutibile non è purtroppo garanzia dello svolgimento di proficue attività concrete. Lo dimostra anche il fatto storico della mancanza d'adesione degli Ordini alle due Federazioni volute dall'attuale Capo di Casa Savoia.
- Sarebbe altrettanto assurdo affermare che i Delegati degli Ordini rappresentino il Capo della Dinastia o, addirittura, l'intera Casa Reale, come alcuni purtroppo attualmente pretendono (cfr. all. 1). Semmai, nei limiti della delega ricevuta, rappresentano il Gran Maestro che, in quanto tale, può esercitare, per delega, la sua autorità solo nell'ambito degli Ordini. Questa realtà è stata dimostrata recentemente anche dal fatto che S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele ha ritenuto necessaria una specifica lettera d'incarico per l'assegnazione a un Delegato del compito di coordinare, relativamente ad una singola e ben determinata manifestazione, l'attività di due sodalizi precisamente identificati. I quali, è lecito presumerlo proprio in virtù della loro autonomia, hanno liberamente e legittimamente deciso d'accettare un tale coordinamento. Naturalmente, tale scelta non poteva vincolare in alcun modo l'attività di altri sodalizi, che rimasero legittimamente liberi di prendere qualunque iniziativa.
- Non va infine dimenticato che non è raro il caso di Delegati che contano, nella delegazione di loro competenza, insigniti di grado o dignità più elevati dei loro, di maggiore anzianità o di maggior merito. Il che ha senz'altro rilevanza morale.

### **CONCLUSIONE**

La dignità morale e storica degli Ordini sabaudi impone una gestione in linea con i tempi.

Non è più pensabile d'ingenerare, pur senza volerlo, impressioni di commistione, d'ingerenza o di scarsa trasparenza nella gestione del denaro, sia per evitare uno scadimento dell'immagine degli Ordini sia per il rispetto che ad essi si deve, ricordando che costituiscono parte cospicua del patrimonio morale e storico di Casa Savoia. Di più: una gestione corretta e moderna incrementerà senza dubbio il potenziale emulativo insito nella stessa natura di un'onorificenza ambita e renderà più proficua e decisa l'azione monarchica, a tutto vantaggio della Causa comune.

## Note

---

(II) In "L'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro" (Ed. Rizzoli Grafica, 1966) del Conte Vittorio Prunas Tola, con la qualifica di "Segretario di S.M. il Re per gli Ordini Cavallereschi", si ricorda che:

- 1- l'ultimo Primo Segretario di S.M. il Re per il Gran Magistero fu il Cavaliere dell'Annunziata Duca Paolo Thaon di Revel (17 marzo 1932 - 23 marzo 1948) e che dopo la morte del Grand'Ammiraglio "la Cancelleria dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro è oggi retta dal Segretario di S.M. il Re per gli Ordini Cavallereschi";
- 2- l'ultimo riordinamento ufficiale dello Statuto dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro fu opera "motu proprio" di Re Vittorio Emanuele III, con il R. Magistrale Decreto del 17 novembre 1907, il cui articolo primo definisce gli scopi dell'Ordine Mauriziano:

*L'Ordine Mauriziano ha per scopo:*

- a) *di remunerare i lunghi e segnalati servizi e le benemerenzze acquistate da funzionari dello Stato nelle carriere civili e militari, o da privati nelle industrie, nelle arti, nei commerci, nelle opere di beneficenza pubblica e privata, nello studio e nell'applicazione delle discipline economiche sociali, o con opere umanitarie e filantropiche nei campi della istruzione e coltura popolare, scientifica e tecnica;*
  - b) *di esercitare la pubblica beneficenza mediante il ricovero e la cura degli ammalati poveri, o con soccorsi pecuniari nei casi di pubblici infortuni;*
  - c) *di concedere sussidi a decorati mauriziani in bisogno, assegni vitalizi o sussidi alle loro vedove ed orfani quando manchino di ogni appoggio e di mezzi sufficienti alle prime necessità della vita e giusta le disposizioni di fondazioni particolari;*
  - d) *di sussidiare le opere di istruzione e di culto, conforme agli obblighi di fondazioni generali e particolari.*
- 3- Dopo un breve periodo di reggenza nella sede di Torino del Barone Giovanni Donna d'Oldenico, successe il Dott. Domenico Coggiola (CLN) quale Commissario; dopo la morte del Grand'Ammiraglio Duca Paolo Thaon di Revel, si susseguirono nell'amministrazione, quali Commissari, l'on. avv. Vittorio Badini Confalonieri (24 maggio 1948 - 12 ottobre 1953), S.E. il Dott. Domenico Riccardo Peretti Griva (20 novembre 1953 - 29 novembre 1958), e il Prof. Mario Allara (20 novembre 1958 - 31 marzo 1965).
  - 4- "I beni dell'Ordine Mauriziano e le sue opere assistenziali costituiscono l'Ente Ospedaliero che funziona nei modi stabiliti dalla Legge 5 -XI-1962 n. 1596 (Gazz. Uff. 28-XI-1962). E' presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente l'on. avv. Valdo Fusi".

(III) In "Gli Ordini Militare e Civile di Savoia" (Ed. Rizzoli Grafica, 1968) del Conte Vittorio Prunas Tola, con la qualifica di "Segretario di S.M. il Re per gli Ordini Cavallereschi", si ricorda che l'ultimo Regio Decreto relativo all'Ordine Civile di Savoia è quello del 14 agosto 1936 n. 1851 di Re Vittorio Emanuele III (muta l'ordine delle precedenze delle decorazioni, portando quello dell'OCdS alla posizione ottava).

## Allegato 1

**From:** \*\*\*\*\*

**To:** \*\*\*\*\*

**Sent:** Saturday, March 26, 2005 10:18 AM

**Subject:** foto 1° INVIO

Inoltro come d'accordo le foto delle cerimonia di ieri 25/03. Con viva cordialità

\*\*\*\*\*

**Delegato Casa Savoia** \*\*\*\*\*

(per motivi di riservatezza, i dati personali sono stati sostituiti da asterischi)

## Nota

Lo studio proseguirà con documenti dedicati alle realtà associative minori, ad integrazione della parte prima, e alle Opere Ospedaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.